



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 27/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 965

Atti di intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per il trasferimento della quota azionaria detenuta dalla Regione Basilicata in AQP Spa e per la definizione degli indirizzi per la gestione degli impianti di potabilizzazione, sottoscritti il 27.05.2004. Presa d'atto.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Gabinetto, con il supporto della Struttura del Commissariale Delegato per l'Emergenza Idrica (OPCM 3188/2002), riferisce:

PREMESSO

Le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei LL.PP. (oggi delle Infrastrutture), in data 05.08.1999, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 17 Legge 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche condivise, nonché l'individuazione di linee concordate per l'evoluzione della configurazione dei soggetti gestori.

In forza del D.L.vo 141/11.05.1999 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese Spa. (AQP). Con lo stesso D.L.vo è stata affidato all'AQP, sino al 31.12.2018, le finalità già attribuite all'Ente, disponendo altresì che la società debba provvedere alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue.

L'art. 25 comma 4 della L. 448/28.12.2001 ha trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, l'intero capitale sociale.

In data 17.05.2002, in Assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio della società e sono state rinnovate le cariche di Amministratore Unico e dei Revisori, in piena intesa tra le due Regioni.

Le due Regioni, inoltre, hanno sottoscritto uno specifico accordo quadro avente ad oggetto tra l'altro, le modalità di esercizio dei diritti di azionista di entrambi, in modo da consentire ogni utile intesa sugli indirizzi strategici quanto alla gestione della società, anche al fine di rendere coerente l'azione delle due Regioni in materia di politiche di governo delle risorse idriche, garantendo la completezza e l'unitarietà di ogni singolo ATO regionale della gestione del servizio idrico integrato.

Entrambe le Regioni, in coerenza con il citato Accordo di Programma, hanno definito due autonome gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nei rispettivi territori di competenza.

Le due Regioni hanno concordato di definire le modalità per regolare gli aspetti economici conseguenti

all'attuazione dell'art. 15 del richiamato Accordo di Programma (05.08.1999), individuando le migliori soluzioni tecnico-finanziarie e formulando anche una proposta nell'interesse comune, relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico.

L'Autorità d'Ambito della Basilicata ha avviato il SII nell'intera regione, affidando la gestione del servizio alla Società Acquedotto Lucano Spa (AL).

Anche a seguito della concorde volontà espressa in Assemblea dalle due Regioni azioniste, Acquedotto Pugliese Spa ed Acquedotto Lucano Spa hanno sottoscritto un accordo in data 30.04.2004, in forza del quale AQP ha trasferito ad AL le attività, i beni accessori ed il personale afferenti il SII in Basilicata, consentendo il perfezionarsi della gestione dei SII.

Conseguentemente l'Acquedotto Pugliese Spa gestisce esclusivamente il SII nell'ambito della Regione Puglia, coerentemente anche con quanto previsto dalla L.r. 28/1999.

Pertanto è necessario definire tra le due società (AQP ed A1), una intesa per la gestione degli impianti comuni di potabilizzazione al servizio dei due territori.

Inoltre, essendo stato conseguito uno degli obiettivi di cui all'Accordo di Programma, l'avviamento dei SII nei rispettivi territori, non vi è alcuna ragione e/o presupposto tecnico-gestionale perché la regione Basilicata debba mantenere la propria partecipazione in AQP, condividendo obbligazioni ed oneri imputabili esclusivamente alla gestione del SII in Puglia.

La regione Puglia ha l'interesse ad acquisire la partecipazione azionaria posseduta dalla Regione Basilicata in AQP, anche la fine di definire autonomamente e rapidamente il processo di dismissione di cui alla citata legge.

La suddetta cessione azionaria rappresenta, essa stessa, la prima attuazione del processo di dismissione di cui all'art. 25 comma 4 della legge 448/28.12.2001.

Con la sottoscrizione degli Atti di Intesa tra la Regione Puglia e Basilicata, avvenuta in data 27.05.2004 ed allegati al presente provvedimento, i Presidenti delle due Regioni danno atto che le intese definite da Acquedotto Pugliese ed Acquedotto Lucano rientrano nel quadro positivo ed efficace spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali operanti nel settore idrico e corrispondono alla migliore tutela degli interessi pubblici, in quanto favoriscono il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficienza nella utilizzazione e gestione delle risorse idriche nei rispettivi territori regionali.

In ragione del mutato assetto della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle due Regioni e dell'intesa raggiunta nell'ambito dell'Autorità di Governo, relativamente alla tariffa dell'acqua all'ingrosso, i due Presidenti hanno concordato nel citato atto il processo di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dalla regione Basilicata alla regione Puglia, secondo modalità condivise e nel rispetto delle procedure di approvazione proprie di ciascuna regione. Inoltre hanno definito le modalità di gestione degli impianti di potabilizzazione delle risorse idriche regolate dall'Accordo di programma ex art. 17 L. 36/1994 ed attualmente gestite dall'Acquedotto Pugliese Potabilizzazione.

Con lettera n° 01/0012426/GAB in data 01.07.2004 la Regione Puglia ha chiesto all'Acquedotto Pugliese Spa, di conoscere anche il valore del patrimonio netto contabile della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP.

Per quanto in premessa narrato, è necessario prendere atto dei succitati ATTI di INTESA sottoscritti dai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata in data 27.05.2004, demandando ai Settori competenti l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

Esercizio finanziario 2004

Il presente atto non comporta adempimenti contabili trattandosi di presa d'atto.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dei LL.PP. e dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto del contenuto integrale degli ATTI di INTESA, sottoscritti in Roma in data 27.05.2004, dal Presidente in carica della Regione Basilicata Filippo Bubbico e dal Presidente in carica della Regione Puglia Raffaele Fitto, riportati in allegato al presente provvedimento e costituiti da:

Atti di Intesa in data 27.05.2004 - Premessa generale;

Allegato A "Trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in A.QP";

Allegato B "Gestione degli impianti di potabilizzazione";

Di notificare il presente atto alla Regione Basilicata, all'ATO Puglia, all'Acquedotto Pugliese Spa, all'Acquedotto Pugliese Potabilizzazione Spa ed all'Acquedotto Lucano Spa a cura del Gabinetto P.G.R.;

Di notificare il presente atto al Settore Demanio e Patrimonio, al Settore Ragioneria, al Settore Lavori Pubblici per l'adozione dei provvedimenti consequenziali a quanto definito negli allegati "A" e "B";

Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA 5 AGOSTO 1999

ATTI DI INTESA

TRA

la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica Filippo Bubbico, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Basilicata in Potenza;

E

la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica Raffaele Fitto, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia in Bari,

PREMESSO

che le due Regioni ed il Ministero dei Lavori Pubblici hanno sottoscritto a Roma in data 5 agosto 1999 un Accordo di Programma, ex art. 17 della legge n. 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche; che, a seguito del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito "AQP");

che lo stesso D.Lgs. 141/99 ha affidato ad AQP, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'Ente, disponendo altresì che la società debba provvedere alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione. di acque reflue;

che l'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata (di seguito congiuntamente le "Regioni") l'intero capitale sociale di AQP;

che, in data 17 maggio 2002, in Assemblea dei soci è stato approvato il bilancio della società e sono state rinnovate le cariche di Amministratore Unico e dei Revisori, in piena intesa tra le due Regioni;

che, in considerazione tra l'altro della rilevanza strategica di AQP e dello stato d'emergenza idrica dichiarato nei rispettivi territori, le Regioni ritengono opportuno e necessario sviluppare azioni coordinate sulla base di apposite intese volte al perseguimento ed alla tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del bene "acqua", in piena coerenza ed attuazione dell'Accordo di Programma (ex art. 17 L. n. 36 del 1994) sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999;

che, inoltre, le Regioni hanno sottoscritto uno specifico accordo quadro avente ad oggetto tra l'altro, le modalità di esercizio dei diritti di azionista di entrambi, in modo da consentire ogni utile intesa sugli indirizzi strategici quanto alla gestione della società, anche al fine di rendere coerente l'azione delle due Regioni in materia di politiche di governo delle risorse idriche, garantendo la completezza e l'unitarietà di ogni singolo ATO regionale della gestione del servizio idrico integrato;

che le Regioni hanno inteso agire in coerenza con il contenuto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, anche con riferimento alla definizione di due autonome gestioni del Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII") nei territori delle due Regioni;

che le Regioni, conformemente a quanto previsto dall' Accordo di Programma Puglia-Basilicata, intendono esercitare le proprie funzioni in materia di approvvigionamento idrico secondo un disegno strategico, unitario e condiviso;

che le due Regioni hanno concordato di definire le modalità per regolare gli aspetti economici conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 dell' Accordo di Programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, individuando le migliori soluzioni tecnico-finanziarie e formulando anche una proposta nell'interesse comune delle Regioni relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico;

che le due Regioni hanno anche concordato di definire un modello per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso;

che l'Autorità d'Ambito della Basilicata ha avviato il SII nell' intera regione affidando la gestione del servizio alla società Acquedotto Lucano S.p.A. (di seguito AL);

che, anche a seguito della concorde volontà espressa in Assemblea dalle due Regioni azioniste, AQP ed AL hanno sottoscritto un accordo in data 30/04/04, in forza del quale AQP ha trasferito ad AL le attività, i beni accessori ed il personale afferenti il SII in Basilicata, consentendo il perfezionarsi della gestione del SII;

che, pertanto, AQP allo stato gestisce esclusivamente. il SII nell'ambito Puglia;

che le Regioni hanno, contestualmente al presente atto, definito in sede di Autorità di Governo, un modello assolutamente provvisorio di tariffa dell'acqua all'ingrosso che consente, tra l'altro, di proseguire nella gestione condivisa delle risorse e nella definizione degli interventi;

che allo stato la gestione del SII nelle due Regioni è rispettivamente affidata ad AL per la Basilicata ed AQP per la Puglia e che è necessario definire l'intesa tra le due Società, in relazione alla gestione degli impianti di potabilizzazione;

che risultano conseguiti gli obiettivi di cui all'Accordo di Programma ed in particolare quelli relativi all'avvio del SII nei rispettivi territori secondo modelli autonomi e che pertanto non vi è alcuna ragione e/o presupposto tecnico-gestionale perchè la Regione Basilicata debba mantenere la propria partecipazione in AQP condividendo obbligazioni ed oneri imputabili esclusivamente alla gestione del SII in Puglia;

che la Regione Puglia ha l'interesse ad acquisire la partecipazione azionaria posseduta dalla Regione Basilicata in AQP anche al fine di definire autonomamente e rapidamente il processo di dismissione di cui alla citata legge;

che la suddetta cessione rappresenta essa stessa prima attuazione del processo di dismissione di cui all'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

TANTO PREMESSO

i Presidenti delle due Regioni addivengono alla sottoscrizione della presente intesa sul procedimento

per definire la cessione della quota azionaria detenuta dalla Regione Basilicata in AQP e per definire gli indirizzi relativi alla gestione condivisa degli impianti di potabilizzazione che i soggetti gestori dovranno attuare, disciplinata dalle disposizioni che seguono.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante dell'intesa.

ART. 2

I Presidenti delle due Regioni, azionisti di AQP, danno atto che le intese definite da AQP ed AL rientrano nel quadro di un positivo ed efficace spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali operanti nel settore idrico e corrispondono alla migliore tutela degli interessi pubblici, in quanto favoriscono il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficienza nella utilizzazione e gestione delle risorse idriche nei rispettivi territori regionali.

I Presidenti si impegnano, in ragione del mutato assetto della gestione del SII delle rispettive regioni e dell' intesa raggiunta nell'ambito dell'autorità di Governo relativamente alla tariffa dell'acqua all'ingrosso, a definire il processo di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia secondo le modalità previste nell'Allegato A, nel rispetto delle procedure di approvazione proprie di ciascuna Regione.

I due Presidenti si impegnano inoltre a favorire la definizione delle modalità di gestione degli impianti di potabilizzazione delle risorse idriche regolate dall'AdP ed attualmente gestiti da AQP, in base al modello di cui all'Allegato B che costituisce atto di indirizzo.

Le delibere di Giunta regionale inerenti i suddetti Allegati A e B dovranno intervenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2004.

Roma, lì 27 maggio 2004

Il Presidente della Regione Basilicata
Il Presidente della Regione Puglia
Filippo Bubbico Raffaele Fitto

ALLEGATO A

Trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP

In ragione della definizione dei rapporti tra AQP e AL per il concreto avvio della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato in Basilicata, nonché in prima attuazione e per la migliore prosecuzione del processo di cui all'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la Regione Basilicata trasferirà, previa deliberazione dei competenti organi regionali, la propria partecipazione in AQP alla Regione Puglia.

Il trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP avverrà al valore del

patrimonio netto contabile, oltre il riconoscimento di una ulteriore somma, da fissarsi definitivamente in ragione dei seguenti criteri:

a. alla Regione Basilicata, in ragione del numero di azioni cedute, verrà conosciuta un'ulteriore somma-premio di cessione pari alla valorizzazione conseguita dalla Regione Puglia per le proprie azioni a seguito della formale definizione del processo di dismissione di AQP di cui all'art. 25, co. 4, della legge n. 448/2001;

b. qualora il processo di dismissione di cui al precedente pu rito a. non sarà stato definito alla data del 31.12.2005, la Regione Puglia corrisponderà entro il 31.12.2006 alla Regione Basilicata una ulteriore somma, a titolo forfetario e definitivo, pari al valore delle azioni, come quantificato da un soggetto qualificato incaricato dalle due Regioni, il quale dovrà tenere conto degli eventuali utili e riserve distribuiti dal 01/01/04 sino alla data della valutazione, detratto quanto già corrisposto a titolo di prezzo (valore nominale).

ALLEGATO B

Gestione degli impianti di potabilizzazione

Le due Regioni sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del bene-acqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori, perseguendo anche il fine di un riequilibrio territoriale dei costi di approvvigionamento a fini potabili in conformità ai principi contenuti nella L. 36/94 e in particolare negli artt. 2 e 17.

Pertanto le due Regioni convengono su quanto segue.

A) La proprietà degli impianti di potabilizzazione è riconosciuta in capo alle Regioni nei cui territori essi ricadono.

B) La gestione degli impianti di potabilizzazione è affidata ai soggetti concessionari di SII che li utilizzano in maniera prevalente. Al fine di ottenere un costo di trattamento omogeneo per entrambi i concessionari, la gestione tecnica degli impianti sarà affidata da parte dei concessionari AQP e AL a AQP Potabilizzazione, previa acquisizione da parte di AL di una quota societaria comunque sufficiente per definire AQP Potabilizzazione come impresa collegata di AL., ai sensi del Codice Civile art. 2359. Il costo di trattamento applicato sarà quello medio su tutti gli impianti affidati ad AQP Potabilizzazione.

C) La tariffa dell'acqua per subdistribuzione tra i due concessionari è pari alla somma della tariffa dell'acqua all'ingrosso, compresi gli oneri di concessione per derivazione, dei costi unitari industriali come definiti dall'Autorità di Governo, dei costi unitari diretti e indiretti di potabilizzazione e vettoriamento, a valle degli impianti di potabilizzazione, questi ultimi calcolati sulla base delle percentuali di utilizzazione dei vettori impiegati in comune dai concessionari. La tariffa è comprensiva anche degli oneri per investimenti e remunerazione del capitale investito.

D) L'Autorità di Governo approva la tariffa di subdistribuzione su proposta del concessionario che gestisce le opere attraverso le quali viene trasferita la risorsa idrica per usi potabili.